

**Documento di consultazione sulla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e sul Provvedimento della Banca d’Italia “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” del 29 ottobre 2021.**



*Qual è l’oggetto della consultazione?*

La consultazione pubblica riguarda le proposte di modifica della Circolare n. 262 e del Provvedimento del 29 ottobre 2021 della Banca d’Italia che disciplinano gli schemi e le regole di compilazione del bilancio delle banche e degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari.



*Quali sono le ragioni della presente consultazione?*

La consultazione è volta a raccogliere commenti e osservazioni sulle modifiche normative apportate alla Circolare n. 262 e al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 ottobre 2021. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



### *A chi si rivolge questa consultazione?*

La consultazione si rivolge alle stesse categorie di intermediari disciplinati dalla Circolare e dal Provvedimento e, pertanto, alle banche e agli “intermediari IFRS”, come definiti dall’art. 1, comma 1, lettera c) del “decreto 136/2015” diversi dagli intermediari bancari, nonché a chiunque possa avere interesse a trasmettere osservazioni e commenti sul documento di consultazione. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



### *Entro quando e come si possono inviare osservazioni e commenti?*

Osservazioni e commenti possono essere trasmessi **entro 30 giorni** dalla pubblicazione del presente documento di consultazione sul sito *web* della Banca d’Italia, tramite *pec* oppure in forma cartacea. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*



### *Cosa accade dopo la consultazione pubblica?*

La Banca d’Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione per predisporre il testo finale delle disposizioni, che verrà pubblicato sul sito *web* dell’Istituto. La Banca d’Italia provvederà altresì a pubblicare un “resoconto della consultazione”, salvo che non sussista una ragione di esclusione dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 8 del Provvedimento del 9 luglio 2019 riguardante l’adozione di atti normativi. *Per maggiori info, clicca [qui](#).*

### Obiettivi della presente consultazione

Si sottopongono a consultazione pubblica le bozze dell'ottavo aggiornamento della Circolare n. 262 "Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione" e delle modifiche al Provvedimento del 29 ottobre 2021 "Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari". Le disposizioni sono volte principalmente a recepire dal 1° gennaio 2023 il nuovo principio contabile internazionale IFRS 17 "Contratti assicurativi" e le conseguenti modifiche introdotte in altri principi contabili internazionali, tra cui lo IAS 1 "Presentazione del bilancio" e l'IFRS 7 "Strumenti finanziari: informazioni integrative". Nel definire le bozze normative si è tenuto conto delle disposizioni recentemente emanate dall'IVASS per il bilancio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, come modificato dal Provvedimento n. 121 del 7 giugno 2022).

La proposta è accompagnata da un riquadro che illustra le principali scelte compiute e le finalità complessive nonché i principali interventi di modifica. Il presente documento di consultazione è pubblicato in conformità con quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento della Banca d'Italia sull'adozione degli atti normativi o aventi natura regolamentare (cfr. [Provvedimento del 9 luglio 2019](#)).

### A chi si rivolge la presente consultazione

La presente consultazione è di interesse, in particolare, per: i) banche e società capogruppo di un gruppo bancario; ii) intermediari finanziari ex art. 106 TUB; iii) confidi; iv) istituti di moneta elettronica; v) istituti di pagamento; vi) SGR; vii) SIM, viii) associazioni di categoria, che possono rappresentare le istanze dei propri associati; ix) ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse a fornire alla Banca d'Italia osservazioni e spunti di riflessione sullo schema normativo sottoposto a consultazione pubblica.

### Analisi di impatto della regolamentazione

In conformità con l'articolo 8, comma 3, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), il presente documento di consultazione non è accompagnato da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), considerato che le Disposizioni sono il recepimento di normative sovraordinate e sono coerenti con il recente aggiornamento della disciplina di bilancio per le imprese di assicurazione emanato dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), oggetto di AIR in sede di consultazione.

### Termini e modalità di partecipare alla consultazione pubblica

Le risposte alla consultazione possono essere trasmesse **entro 30 giorni** dalla data di pubblicazione del presente documento.

Gli indirizzi della Banca d'Italia cui far pervenire le risposte alla consultazione sono i seguenti:

- [ram@pec.bancaditalia.it](mailto:ram@pec.bancaditalia.it) qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC) e la risposta sia trasmessa quindi in formato elettronico all'indirizzo; oppure

- Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Bilanci e segnalazioni, via Milano 53, 00184 Roma, qualora si voglia far pervenire la risposta in forma cartacea. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail [servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it](mailto:servizio.ram.bilanci@bancaditalia.it).

In conformità con l'art. 4 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui i contributi si riferiscono.

I rispondenti alla consultazione che – per esigenze di riservatezza – desiderano che le proprie risposte non siano pubblicate oppure siano pubblicate in forma anonima, ne fanno esplicito riferimento nella risposta alla consultazione oppure nella mail di trasmissione della stessa; i rispondenti che chiedono che la pubblicazione avvenga in forma anonima trasmettono anche un documento opportunamente anonimizzato. Il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti. Resta salvo, in ogni caso, quanto indicato nell'ultimo periodo della sezione successiva.

I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

In conformità con l'art. 6 del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#), le risposte ricevute durante la consultazione saranno analizzate solo se pertinenti e rilevanti per la definizione del contenuto degli atti di regolazione.

#### *Resoconto della consultazione e prossimi passi*

A conclusione della consultazione pubblica, la Banca d'Italia procederà all'analisi delle osservazioni e dei commenti ricevuti, nonché di ogni altra informazione rilevante, con l'obiettivo di elaborare il testo finale delle disposizioni, secondo quanto previsto, tra l'altro, dall'art. 6, comma 1, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#). Ferme restando le forme di pubblicazione previste dalla legge, il testo finale delle disposizioni verrà pubblicato, come di consueto, sul sito *web* della Banca d'Italia.

Verrà altresì pubblicato un “resoconto della consultazione” e le risposte ricevute in consultazione (salvo diversa indicazione espressa da parte dei rispondenti, cfr. *supra*). In relazione ai commenti ricevuti, la Banca d'Italia potrà anche valutare se ricorrere a ulteriori forme di confronto con i destinatari delle presenti disposizioni, in conformità con l'art. 3, comma 4, del [Provvedimento del 9 luglio 2019](#).

**Documento di consultazione sulla Circolare n.  
262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di  
compilazione” e sul Provvedimento della  
Banca d’Italia “Il bilancio degli intermediari  
IFRS diversi dagli intermediari bancari”**

*Luglio 2022*



## *Premessa al documento di consultazione*

### **1. Introduzione**

Il presente documento sottopone a consultazione le bozze dell’ottavo aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e delle modifiche al Provvedimento del 29 ottobre 2021 “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”.

Nel definire le bozze normative si è tenuto conto del nuovo principio contabile internazionale IFRS 17 “*Contratti assicurativi*”<sup>(1)</sup> – che sostituirà a partire dal 1° gennaio 2023 il vigente principio contabile sui contratti assicurativi IFRS 4 – e delle conseguenti modifiche introdotte in altri principi contabili internazionali, tra cui lo IAS 1 “*Presentazione del bilancio*” e l’IFRS 7 “*Strumenti finanziari: informazioni integrative*”. Le modifiche riguardano principalmente il bilancio consolidato di banche, società capogruppo e di altri intermediari finanziari IFRS a capo di conglomerati finanziari a prevalenza bancario/finanziario nonché quello di banche, società capogruppo e di altri intermediari finanziari IFRS che hanno partecipazioni in imprese di assicurazione consolidate contabilmente e non sono a capo di conglomerati.

Al fine di contenere gli oneri di *reporting* per gli intermediari, nella predisposizione degli aggiornamenti in oggetto si è tenuto conto delle disposizioni recentemente emanate dall’IVASS con riferimento al bilancio assicurativo IAS/IFRS (Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, come modificato dal Provvedimento n. 121 del 7 giugno 2022, di seguito “disposizioni emanate dall’IVASS”) <sup>(2)</sup>. In particolare, verrebbe previsto un rinvio alle disposizioni emanate dall’IVASS per gli aspetti riconducibili ai contratti assicurativi di pertinenza delle imprese di assicurazione incluse nel consolidamento.

I principali aspetti di novità introdotti riguardano l’adeguamento degli schemi di bilancio (in particolare, Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto della redditività complessiva e Rendiconto finanziario) e della relativa informativa di nota integrativa, alle previsioni dell’IFRS 17, che hanno modificato lo IAS 1 e l’IFRS 7, e alle disposizioni emanate dall’IVASS.

Con l’occasione, sono inoltre fornite precisazioni a specifiche richieste di chiarimento pervenute dall’industria bancaria.

### **2. Entrata in vigore delle nuove disposizioni**

Le nuove disposizioni entrerebbero in vigore a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2023.

### **3. Nota illustrativa**

Di seguito si riportano le principali proposte di modifica alle sezioni informative del bilancio consolidato delle banche e degli altri intermediari IFRS. Si fa presente che per gli aspetti riconducibili ai contratti assicurativi di pertinenza delle imprese di assicurazione incluse nel consolidamento contabile viene specificato che le informazioni richieste vanno fornite applicando le disposizioni emanate dall’IVASS.

---

<sup>(1)</sup> L’IFRS 17 “*Contratti assicurativi*” è stato omologato con il Regolamento (UE) 2021/2036 della Commissione del 19 novembre 2021.

<sup>(2)</sup> Cfr. [Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, come modificato dal Provvedimento n. 121 del 7 giugno 2022](#).

## **A. Proposte di modifica applicabili al bilancio consolidato delle banche**

### I. Schema di Stato Patrimoniale consolidato e Nota integrativa consolidata: informazioni sullo Stato Patrimoniale consolidato

Il contenuto informativo dello Stato Patrimoniale consolidato relativo alla voce dell’attivo riferita alle “Attività assicurative” e a quella del passivo riferita alle “Passività assicurative” è modificato in coerenza con quanto previsto dall’IFRS 17 e dalle disposizioni emanate dall’IVASS. In particolare, sono adeguate le voci relative alle “Attività assicurative” e alle “Passività assicurative”, dando evidenza separata ai contratti di assicurazione emessi e alle cessioni in riassicurazione.

In linea con quanto previsto dalle disposizioni emanate dall’IVASS, nell’ambito della voce “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico”, sottovoce “b) attività finanziarie designate al fair value” e della voce “Passività finanziarie designate al fair value” sono incluse, rispettivamente, le attività finanziarie connesse con i contratti di assicurazione o di investimento rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 emessi dall’impresa di tipo *index* e *unit linked* nonché le passività finanziarie relative ai contratti di investimento senza elementi di partecipazione discrezionale non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 emessi dall’impresa di tipo *index* e *unit linked*.

Per tenere conto delle modifiche introdotte dall’IFRS 17 al principio contabile internazionale IFRS 7 “*Strumenti finanziari: informazioni integrative*” è altresì adeguato il contenuto informativo della voce dell’attivo relativo alle “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico” e di quella del passivo relativa alle “Azioni proprie”. In particolare, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni emanate dall’IVASS, nella voce “Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico”, sottovoce “c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value” sono incluse le azioni proprie (diverse da quelle rilevate nella voce del passivo “Azioni proprie”) e le passività finanziarie proprie, laddove venga adottata la rappresentazione contabile prevista rispettivamente dallo IAS 32, par. 33A (con riferimento alle azioni proprie) o dall’IFRS 9, par. 3.3.5 (con riferimento alle passività finanziarie proprie).

Le voci relative alle “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” e alle “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” sono adeguate per includere la componente finanziaria eventualmente presente nei contratti di assicurazione e di cessione in riassicurazione oggetto di scorporo ai sensi dell’IFRS 9 dai contratti ospite. In coerenza con le disposizioni emanate dall’IVASS, inoltre, nell’ambito delle “Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato” sono inclusi anche i contratti di investimento senza elementi di partecipazione discrezionale non rientranti nell’ambito di applicazione dell’IFRS 17 emessi dall’impresa diversi da quelli *index* e *unit linked*.

Infine, è adeguato anche il contenuto della voce del passivo relativa alle “Riserve da valutazione” che include anche le riserve da valutazione relative ai contratti assicurativi emessi e alle cessioni in riassicurazione.

L’informazione di nota integrativa relativa allo Stato Patrimoniale è modificata come conseguenza degli interventi di adeguamento apportati allo schema di Stato Patrimoniale.

### II. Schema di Conto Economico consolidato e Nota integrativa consolidata: informazioni sul Conto Economico consolidato

Il contenuto informativo del Conto Economico consolidato è adeguato a quanto previsto dall’IFRS 17 e dalle disposizioni emanate dall’IVASS. In particolare, nel risultato intermedio riferito alla gestione assicurativa è prevista la distinzione fra i ricavi/costi per servizi

assicurativi e i ricavi/costi netti di natura finanziaria relativi ai contratti di assicurazione emessi e alle cessioni in riassicurazione.

L’informazione di nota integrativa relativa al Conto Economico è modificata come conseguenza degli interventi di adeguamento apportati allo schema di Conto Economico.

### III. Prospetto della redditività consolidata complessiva e Nota integrativa consolidata: informazioni sulla redditività consolidata complessiva e informazioni sul Patrimonio netto consolidato

In linea con l’IFRS 17 e le disposizioni emanate dall’IVASS, per le voci relative alle “Altre componenti reddituali al netto delle imposte senza rigiro a conto economico” e per quelle relative alle “Altre componenti reddituali al netto delle imposte con rigiro a conto economico” è prevista l’informazione separata dei ricavi/costi di natura finanziaria relativi ai contratti di assicurazione emessi e a quelli relativi alle cessioni in riassicurazione.

La medesima ripartizione è richiesta in nota integrativa nell’ambito delle informazioni analitiche sulla redditività consolidata complessiva, con evidenza per le voci relative alle “Altre componenti reddituali con rigiro a conto economico” dei ricavi/costi di natura finanziaria che si riferiscono a “variazioni di fair value”, a “rigiro a conto economico” e ad “altre variazioni”.

Infine, è adeguata l’informazione di nota integrativa sulla ripartizione per tipologia di impresa del patrimonio contabile consolidato con l’evidenza separata dei ricavi/costi di natura finanziaria relativi ai contratti di assicurazione emessi e a quelli relativi alle cessioni in riassicurazione rientranti nella voce delle “riserve da valutazione”.

### IV. Rendiconto Finanziario consolidato

Per il Rendiconto Finanziario consolidato (metodo diretto/metodo indiretto) nell’ambito della liquidità netta generata/assorbita dall’attività operativa sono adeguate le voci relative alla gestione assicurativa, dando separata evidenza della liquidità generata/assorbita dai contratti di assicurazione emessi e dalle cessioni in riassicurazione.

### V. Nota integrativa consolidata: Politiche contabili

L’informativa sulle politiche contabili è adeguata a quanto previsto dall’IFRS 17. Inoltre, con riferimento alla gerarchia del *fair value*, in linea con l’IFRS 13 “*Valutazione del fair value*”, è introdotta nell’ambito delle “Attività e passività non valutate al fair value o valutate al fair value su base non ricorrente” l’informativa relativa alle partecipazioni in società controllate in modo congiunto e in collegate. Quest’ultima modifica è introdotta anche con riferimento al bilancio dell’impresa, dove l’informativa richiesta è integrata anche con le informazioni relative alle partecipazioni in società controllate.

### VI. Nota integrativa consolidata: informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura

È adeguata a quanto previsto dall’IFRS 17 l’informazione sulla natura e sull’entità dei rischi derivanti dai contratti assicurativi.

## **B. Proposte di modifica del bilancio consolidato degli intermediari IFRS non bancari**

L’aggiornamento del Provvedimento relativo al bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari tiene conto delle modifiche proposte alle disposizioni sul bilancio consolidato delle banche (cfr. lettera A). In particolare, viene adeguata la disposizione generale



in materia di bilancio consolidato prevedendo che, in caso di imprese di assicurazione incluse nel perimetro di consolidamento, vengano inseriti negli schemi di bilancio apposite voci volte ad accogliere le poste contabili relative ai contratti assicurativi nonché fornita la relativa informativa in nota integrativa in base a quanto previsto dalle disposizioni sul bilancio consolidato dei gruppi bancari, riportate nella Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 emanata dalla Banca d’Italia.